

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. 63

Data 26 MAR. 2020

N. 51 del 24.03.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – MISURE INCENTIVANTI PER IL RICORSO A MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTIQUATTRO** mese di **MARZO** alle ore **11.40**

La Giunta Comunale, legalmente convocata in forma telematica mediante videoconferenza, si è radunata sotto la presidenza dell'**AVV. PAOLA LANZARA SINDACO** nelle persone dei Signori:

1) LANZARA	PAOLA	PRESENTE
2) ALFANO	GIUSEPPE	PRESENTE
3) ALFANO	ANTONIA	PRESENTE
4) DE CARO	GIOVANNI	ASSENTE
5) GALLUZZO	GIUSTINA	PRESENTE
6) LONGANELLA	FRANCESCO	PRESENTE

Partecipa in forma telematica mediante videoconferenza il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino

<IL PRESIDENTE>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 24/03/2020

OGGETTO: Emergenza Covid – 19 – misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa - provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare il comma 3;

Vista la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della L. 124/2015 e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti;

Visto e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 Marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, art. 2 lett. r) e s);

Richiamata la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 che al punto 3 dispone le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiando modalità di flessibili di svolgimento, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;

Richiamata la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 04/03/2020 recante: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Vista la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020, con la quale il ministro per la PA, tra le linee di comportamento rivolte alle amministrazioni, ha dato un'ulteriore spinta al lavoro agile indicandolo, in questa fase di emergenza, come forma organizzativa ordinaria.

Rilevata la necessità di individuare, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

Considerato che va demandata ai Responsabili di Settore la stipula di accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, riconoscendo priorità ma non esclusività ai lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, ai lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia, alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs 151/2001, ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 del L. 104/1992.

RICHIAMATA la precedente disposizione del Segretario Generale – Responsabile delle Risorse Umane, acquisita al prot. com. n. 7678 del 13/03/2020, con la quale, in ottemperanza all'ordinanza Sindacale n. 27/2020, si fornivano ai Responsabili di Settore le prime necessarie ed urgenti indicazioni per l'organizzazione in smart working delle varie attività, afferenti agli stessi ed al relativo personale in dotazione.

Visto l'art. 2 punto 6 del DPCM 11 marzo 2020, ai sensi del quale: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lettera e) del DPCM 8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza".

VISTO l'art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, ai sensi del quale " *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce*

servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ”;

Visto l'art. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, che dispone:

– la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini dei procedimenti amministrativi, fermo restando l'obbligo per la PA di adottare misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti;

– la proroga, fino al 15 giugno 2020, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;

Visto l'art. 104 del D.L. 18 del 17/03/2020, ai sensi del quale la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020; La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;

Vista l'ordinanza regionale n. 19 del 20/03/2020, nella quale *“Si richiamano le amministrazioni pubbliche, gli Enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici – salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali, ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti”;*

Vista l'ordinanza 22 marzo 2020 dei Ministri della Salute e dell'Interno, ai sensi della quale *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;*

Visto il DPCM 22 marzo 2020, il quale ribadisce che “*per le Pubbliche Amministrazioni, resta fermo quanto stabilito dall'art. 87 del d.l. 18/2020*” e reitera il divieto di spostamento intercomunale dei dipendenti”.

RILEVATO che:

- le modifiche normative sopra indicate portano ad una generalizzazione del ricorso all'istituto del lavoro agile, quale modalità ordinaria di lavoro a tutela della salute pubblica e dei dipendenti tutti, nonché della suprema ratio di evitare il più possibile gli spostamenti ed il conseguente contagio;
- occorre, pertanto, alla luce di quanto sopra, quale Organo competente in materia di organizzazione degli Uffici e servizi comunali, fornire, in tale situazione di emergenza sanitaria, apposito indirizzo ai Responsabili di Settore per consentire, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso;
- nel corrente regime emergenziale, deve ritenersi quindi possibile, benché in via del tutto eccezionale, autorizzare forme di lavoro agile anche nei confronti di personale che non sia munito di strumenti informatici, a condizione che risulti possibile assegnare ai predetti dipendenti incarichi comunque realizzabili al proprio domicilio ed inerenti la prestazione lavorativa (ad esempio archiviazioni documentali, elaborazione di contenuti da pubblicare successivamente sul sito web dell'Amministrazione Comunale, attività formative, etc...);
- ciascuna Amministrazione deve individuare, nell'ambito della propria organizzazione, i servizi essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio dei diversi Settori dell'Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover individuare le attività indifferibili ed urgenti dell'Ente, da rendere in presenza e tali da giustificare l'erogazione della prestazione in modalità diversa da quella dello smart working, ai sensi del prefato art. 1 punto 6 DPCM 11 marzo 2020.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale – Responsabile Risorse Umane ai sensi dell'art. 49 del Dlgs.vo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria Covid -19, al fine di ottemperare alle disposizioni normative in materia e consentire il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte di tutti i dipendenti comunali, di individuare, per ciascun Settore, i servizi essenziali ed indifferibili, come di seguito specificati:

SEGRETERIA GENERALE:

- a) Adempimenti urgenti e/o qualsiasi esigenza legata strettamente al Settore Segreteria (es. servizi di protocollo e notifiche) ed a garantirne l'immediata funzionalità (es. sottoscrizione presso la sede comunale di atti urgenti con modalità non consentite da casa);
- b) Supporto indifferibile e urgente del Segretario Generale all'Organo Politico ed assistenza alle attività della Giunta o del Consiglio ove non effettuabili mediante lo strumento informatico.

AVVOCATURA CIVICA:

- a) Partecipazione alle udienze non oggetto di rinvio;
- b) Supporto legale urgente al Sindaco ed all'Organo di Governo.

SETTORE I – SERVIZI FINANZIARI:

- a. adempimenti connessi al pagamento stipendi e ad altri pagamenti urgenti ed indifferibili , ove non effettuabili da remoto.

SETTORE II – POLIZIA LOCALE:

- a) Prevenzione, repressione e controllo sul territorio comunale;
- b) Sicurezza pubblica ed attività del Coc per gestione emergenza sanitaria.

SETTORE III - EDILIZIA PRIVATA

- a. Servizi di Igiene ed Ambiente legati al controllo dell'erogazione del servizio raccolta rifiuti ove non effettuabile da remoto;
- b. Attività di vigilanza edilizia indifferibile.

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

- a) Sopralluoghi per il completamento delle opere pubbliche itineranti, ove valutate come indifferibili

SETTORE V - PATRIMONIO E MANUTENZIONI

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria indifferibile;
- b) attività connesse alla gestione del Cimitero;
- c) Protezione Civile;
- d) attività del COC.

SETTORE VI - SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA

- a) Manutenzione e configurazione delle apparecchiature informatiche;
- b) Servizi sociali indifferibili.

SETTORE VII – SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI DEMOGRAFICI

- a) Servizi demografici - limitatamente alle denunce di nascita e alle denunce di morte, al rilascio di documenti d'identità urgenti ed indifferibili qualora il precedente esemplare sia stato smarrito o distrutto e a condizione e solo a condizione che sia stata effettuata la prenotazione.

SETTORE VIII – FISCALITA' LOCALE E TRIBUTI:

- a) Adempimenti legati ad esigenze del servizio che non sia possibile effettuare da remoto.
- 2) Di demandare, per l'effetto, ai vari Responsabili di Settore, di concerto con il Segretario Generale, l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità smart working all'interno del settore di propria competenza secondo le seguenti direttive:
 - Individuazione da parte degli stessi delle attività da assegnare per lo svolgimento in modalità smart da parte del personale;
 - monitoraggio sullo svolgimento dell'effettiva attività svolta a distanza dal personale;
 - adozione, in via eccezionale, di misure tese ad autorizzare forme di lavoro agile anche nei confronti di personale che non sia munito di strumenti informatici, a condizione che risulti possibile assegnare ai predetti dipendenti incarichi comunque realizzabili presso il proprio domicilio ed inerenti la prestazione lavorativa (ad esempio archiviazioni documentali, elaborazione di contenuti da pubblicare successivamente sul sito web dell'Amministrazione Comunale, attività formative, etc...);
 - autorizzazione eccezionale nei confronti del personale assegnato a recarsi in ufficio per il tempo strettamente necessario al completamento di attività effettuate in modalità smart (esempio riscontro su documentazione cartacea di dati ed informazioni, scansione di documenti indispensabili per il completamento del lavoro da casa, etc);
 - adozione degli altri strumenti previsti dalla vigente normativa (assegnazione di ferie pregresse, congedi, dispensa dal servizio).
 - Di confermare, per quanto di ragione, fino a diverso provvedimento, quanto già statuito con ordinanza Sindacale n. 9/2020, ovvero la chiusura degli uffici comunali, se non per atti urgenti ed indifferibili, con obbligo di prenotazione da parte degli utenti.
- 3) Con separata votazione favorevole unanime dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE avente ad oggetto:

EMERGENZA COVID 19 – MISURE INCENTIVANTI PER IL RICORSO A MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – PROVVEDIMENTI.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

SEGRETERIA GENERALE

Visto, parere favorevole espresso in data 24.03.2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
AVV. PAOLA LANZARA



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **26 MAR. 2020** e trasmessa:

- AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 AL PREFETTO DI SALERNO

Li, **26 MAR. 2020**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 con decorrenza **26 MAR. 2020**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO